



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Riordino delle Carriere:

Prossima la pubblicazione dei bandi di concorso

Come è noto l'art. 2 del Decreto Legislativo 29 maggio 2017 n.95 prevede l'indizione di appositi concorsi riservati al personale in servizio per l'accesso ai vari ruoli della Polizia di Stato.

In particolare:

Concorso interno Vice Sovrintendente della Polizia di Stato

Entro il 30 ottobre di quest'anno dovrebbe essere pubblicato il bando di concorso per Vice Sovrintendente mediante concorso per titoli riservato al personale in servizio alla medesima data per la copertura dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31.12.2016 così come previsto dall'art.2 lettera b) del D.Lgs. 95/2015, attraverso il ricorso a modalità e procedure di cui all'art.2 lettera a).

Concorso interno Vice Ispettore della Polizia di Stato

L'art. 2 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 95/2017 prevede l'indizione di un concorso interno per la copertura di circa 3200 posti nella qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato.

Per la copertura dei dei posti disponibili al 31.12.2016, sono previste cinque procedure concorsuali da bandire entro il 30 settembre di ciascun anno a partire dal 2017 e sino al 2023 con il 70% dei posti riservati al personale del ruolo dei Sovrintendenti (il 50% della predetta percentuale sarà riservato ai Sovrintendenti Capo in servizio alla medesima data. I posti riservati per il primo concorso si riferiscono ai Sovrintendenti Capo con un'anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 01.01.2017. Inoltre sempre per il primo concorso la percentuale è dell'85% in luogo del 70%) ed il 30% riservato al personale che espleta funzioni di polizia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

Concorso interno Ispettore Superiore della Polizia di Stato

Entro il 31.12.2017 così come previsto dall'art.2 lettera r) sarà bandito un concorso interno per Ispettore Superiore riservato agli Ispettori Capo in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 95/2017.

FLASH nr. 40 – 2017

- Riordino delle Carriere: Prossima pubblicazione dei bandi di concorso
- Aspettativa speciale per allievi corsisti e produttività collettiva
- Concorso 1148 AA.AG. rinvio diario prova fisica
- Possibilità dello scorrimento, per i prossimi 3 anni, delle graduatorie del concorso per la nomina di 1148 AA.AG. della P. di S.
- Concorso 1148 AA.AG. Comunicato Comm. Esaminatrice
- Riconosciuto il diritto degli AA.AG. provenienti dalle cosiddette seconde aliquote VFP allo stesso inquadramento riservato ai colleghi inclusi nella prima aliquota vincitori dello stesso concorso
- Decreto istituzione Commissione di studio revisione dei distintivi di qualifica del personale della Polizia di Stato
-a proposito di ricorsi
- Indennità per gli Uffici delle Specialità
- Accesso civico generalizzato: la circolare per l'attuazione del FOIA
- Congedo straordinario biennale per assistenza – modifiche normative

Concorso interno Vice Commissario

Come è noto il decreto di riordino prevede il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato.

I posti previsti sono 1800. Per tale motivo sono previste due distinte procedure concorsuali. Una prima procedura è relativa alla pubblicazione di un bando di concorso per 1500 posti di vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento da bandire entro il 30 settembre c.a. riservato ai Sostituti Commissari in servizio alla data del 01.01.2017 che potevano partecipare ai concorsi previsti nelle annualità 2001/2005.

La seconda procedura riguarda il bando di concorso a 300 posti di vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento da bandire entro il 30 marzo 2019.

Aspettativa speciale per allievi corsisti e produttività collettiva

Un nostro affezionato lettore ci chiede se le presenze dei frequentatori del corso per allievi vice ispettori debbono essere conteggiate ai fini del fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionale, con riferimento all'istituto della produttività collettiva.

Al riguardo, si fa presente che nell'ultimo accordo siglato in relazione alla devoluzione delle risorse del Fondo di che trattasi per l'anno 2016 vi è una disposizione specifica che prevede: "Ai fini della corresponsione del compenso per la produttività collettiva e ricorrendone le condizioni, per il personale di ruolo della Polizia di Stato, vincitore di un concorso per l'accesso a qualifiche superiori e collocato in aspettativa per la durata del corso, i giorni di frequenza sono considerati presenza in servizio."



FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

LA DIREZIONE GIUSTA PER IL TUO PRESTITO

IN CONVENZIONE CON IL SIULP

PROMOZIONE SPECIALE AUTUNNO 2016

IMPORTO RICHIESTO SUPERIORE A 25.000 €

5,55 % TAEG MAX*

*I taeq indicati si riferiscono al prodotto cessione del quinto per un affidente del Ministero dell'Interno di età non superiore ai 50 anni di età (per età superiori il taeg subirà degli incrementi a causa del diverso profilo di rischio). L'offerta è relativa alla sola durata a 120 mesi. Per ottenere tali condizioni l'interessato dovrà dimostrare di essere un iscritto Siulp. Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questo volantino. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/11/16

Numero Verde 800 754445

www.eurocqs.it

DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc. P.IVA n. 07551781002 iscritta all'Albo Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n. 37322 e al n. 600020397 del R.U. Ich NASS, capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sui Crediti ai Consumatori" o ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata gratuitamente una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contratto. Eurocqs SpA, oltre a erogare direttamente finanziamenti quali Prestiti Personali, Cessioni del quinto e Prestiti con delega di pagamento, nel collocamento di alcuni prodotti presso la clientela offre Prestiti Personali, Cessioni del quinto, Prestiti con delega di pagamento opera anche in qualità di distributore di altre banche e/o intermediari finanziari (Microcfs S.p.A., Futuro S.p.A., Santander Consumer Bank S.p.A., Compas Banca S.p.A., Acordo S.p.A., B1 Banca S.p.A., Cofide S.p.A.) i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



Concorso 1148 allievi agenti – rinvio diario prova efficienza fisica

L'Ufficio Attività Concorsuali della Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che i lavori della Commissione esaminatrice ai fini dell'elaborazione della graduatoria della prova scritta del concorso a 1148 posti da allievo agente della Polizia di Stato sono ancora in corso.

Pertanto, la pubblicazione del diario per le convocazioni della prova di efficienza fisica e dei successivi accertamenti psico-fisici ed attitudinali, è rinviata al prossimo 27 ottobre.

Possibilità dello scorrimento, per i prossimi 3 anni, delle graduatorie del concorso per la nomina di 1148 allievi agenti della polizia di stato



Ci vien chiesto se le graduatorie dei concorsi, recentemente banditi, per la nomina di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato possano essere utilizzate per le assunzioni nei prossimi tre anni. L'art. 2199 del D.lgs 15 marzo 2010 n. 66 prevede espressamente che l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza è vincolata a bandire, annualmente, fino al 31 dicembre 2018, concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato riservando parte dei posti disponibili nel predetto ruolo ai cittadini provenienti dalla vita civile e la restante ai volontari delle Forze Armate così come previsto dal comma 7-bis del medesimo articolo. L'obbligo di bandire annualmente nuovi concorsi non consente, pertanto, di ricorrere all'istituto dello scorrimento delle graduatorie, come confermato dal Consiglio di Stato che, con sentenza del 14 gennaio 2014, ha riconosciuto la rilevanza della disciplina normativa in argomento.

La ratio del sistema consente l'assorbimento di determinate quote di volontari in ferma per ciascun anno, realizzando anche una forma di equilibrio nella distribuzione dei posti disponibili tra i contingenti annuali di militari che presentano domande ai diversi concorsi.

Concorso 1148 allievi agenti – Comunicato della Commissione Esaminatrice

Testo del comunicato fatto pervenire dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio attività concorsuali

Si fa seguito al comunicato del 9 agosto, con il quale la Commissione Esaminatrice ha reso noto che alcuni questionari distribuiti nelle sessioni d'esame del giorno 8 agosto presentavano delle anomalie di stampa e che quindi, a garanzia della correttezza della procedura concorsuale e degli interessi dei candidati, sarebbe stata effettuata la verifica in forma pubblica dei questionari probabilmente affetti da anomalie di stampa.

Al riguardo, si comunica che tali controlli avranno luogo il prossimo 5 ottobre, alle ore 10.30, presso la Palazzina E del Compendio Ferdinando di Savoia, sito in Roma alla Via del Castro Pretorio, n. 5.

Il controllo riguarderà solamente i questionari individuati dalla società incaricata della stampa come potenzialmente viziati, nel numero di 131.

Ai controlli potranno chiedere di assistere i candidati che hanno partecipato alle sessioni mattutine e pomeridiane del 7 e 8 agosto ed alla sessione mattutina del 9 agosto, inviando apposita istanza all'indirizzo di posta elettronica infoconcorsi@poliziadistato.it, indicando nome, cognome e ID della domanda di partecipazione.

In considerazione del limitato spazio a disposizione, saranno ammessi alle operazioni i primi 20 candidati che avranno presentato l'anzidetta istanza cui sarà data tempestiva comunicazione a mezzo mail.

I candidati ammessi ad assistere alla verifica dovranno presentarsi entro le ore 10.15 muniti di una copia della mail di ammissione e di un valido documento di riconoscimento.

Laddove dovesse riscontrarsi la presenza di questionari effettivamente viziati, i candidati interessati saranno ufficialmente convocati per sostenere l'eventuale ripetizione della prova concorsuale in data 13 ottobre, alle ore 09.00 presso il Compendio Ferdinando di Savoia, sito in Roma alla Via del Castro Pretorio, n. 5.

Roma, 27 settembre 2017

Riconosciuto il diritto degli Allievi Agenti provenienti dalle cosiddette seconde aliquote VFP allo stesso inquadramento riservato ai colleghi inclusi nella prima aliquota e vincitori dello stesso concorso

Con la Sentenza 00289/2017 del 14 luglio 2017, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) ha accolto il ricorso collettivo proposto da alcuni colleghi assunti in virtù del concorso a 907 posti di Allievi Agenti della Polizia di Stato, pubblicato in G.U. 4° s.s. del 28.11.2008 riconoscendo ai vincitori inclusi nella seconda aliquota i quattro anni prestati nelle forze armate ai fini dell'anzianità di servizio.

Ovviamente si tratta di una sentenza che potrebbe essere soggetta a impugnazione. Ma è comunque di rilevante importanza il principio giuridico affermato.

Da tempo il SIULP aveva sollevato il problema delle disparità di trattamento riservato agli allievi Agenti prevedendo iniziative specifiche (vedi nostro Flash nr. 25/2005) anche a carattere contenzioso (<http://www.siulp.it/ricorso-ex-vfb-per-frequentatori-del-corso-allievo-agente-della-polizia-di-stato.htm>).

Ma veniamo al ricorso che qui interessa.

I ricorrenti erano tutti vincitori del concorso bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza del 21.11.2008, classificatisi nella seconda aliquota della graduatoria approvata con decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane del Ministero dell'Interno dell'11 dicembre 2009 ed hanno tutti partecipato al 192° corso di formazione iniziato nell'ottobre 2014.

Proprio in quanto inseriti nella seconda aliquota, non sono stati immediatamente avviati al corso di formazione per allievi agenti, ma – giusta quanto disponeva l'articolo 16, comma 4, lettera b), n. 3, L. n. 226/2004 (poi abrogato dal D.Lgs. n. 66/2010) – hanno svolto la ferma quadriennale nelle Forze Armate.

Con il ricorso in argomento chiedevano, l'equiparazione, ai fini giuridici, economici e previdenziali, ai vincitori del medesimo concorso, che, in quanto risultati inseriti nella prima aliquota, erano stati subito avviati al corso di formazione.

Più precisamente, chiedevano di essere inquadrati nei ruoli della Polizia di Stato, dapprima come allievi agenti, poi come agenti in prova e infine come agenti di pubblica sicurezza in pari data rispetto ai vincitori inclusi nella prima aliquota

Con lo stesso ricorso lamentavano di aver percepito, durante lo svolgimento della ferma prefissata quadriennale delle Forze Armate (V.F.P.4), uno stipendio inferiore a quello corrisposto ai colleghi vincitori del medesimo concorso e subito avviati al corso di formazione per allievi agenti di Polizia, rappresentando altresì che, ove non gli fossero computati nell'anzianità di servizio i quattro anni prestati nelle Forze Armate, essi sarebbero incorsi in penalizzazioni sia ai fini dei concorsi interni per qualifiche superiori, sia ai fini dei trasferimenti, rispetto ai vincitori di concorsi successivi inseriti nella prima aliquota.

I giudici del Tribunale Amministrativo hanno sentenziato che in base all'articolo 16 L. n. 226/2004, applicabile *ratione temporis*, sia i concorrenti inclusi nella prima aliquota, sia quelli inclusi nella seconda aliquota sono espressamente qualificati dal bando come "vincitori" (cfr. articolo 13). Infatti, l'inserimento nei ruoli della Polizia di Stato anche per questo secondo gruppo di vincitori, non appare subordinato al superamento di ulteriori prove o valutazioni, salvo il mantenimento dei requisiti: condizione questa, però, che - a ben vedere - vale per ciascun pubblico dipendente.

Ne consegue, dunque, secondo i giudici del TAR, che, a fronte di una procedura unica per l'accesso alla carriera in Polizia di Stato e di un'unica graduatoria finale, l'anzianità di servizio non può che essere la medesima per gli appartenenti all'una e all'altra aliquota e che i quattro anni di servizio svolti nelle Forze Armate non costituiscono, infatti, altro che una diversa modalità (normativamente prevista) di prestazione del servizio medesimo.

Invero, da un lato, il concorso è stato espletato per il reclutamento nella Polizia di Stato e non (anche) nelle Forze Armate, come emerge chiaramente dal testo del bando di concorso; dall'altro lato, lo Stato Maggiore dell'Esercito riconosce espressamente che i vincitori dei concorsi per le Forze di Polizia inseriti nella cd. seconda aliquota costituiscono "personale prestato" per un quadriennio alle Forze Armate (cfr. doc. 5 di parte ricorrente).

In quei quattro anni, pertanto, i vincitori del concorso inseriti nella seconda aliquota sono allievi agenti della Polizia di Stato, che anziché partecipare al corso di formazione, hanno prestato servizio nelle Forze Armate. Dunque, quei quattro anni devono essere conteggiati ai fini dell'anzianità di servizio.

Per quel che concerne, invece, gli effetti economici dell'atto di nomina dei vincitori, Il tribunale ha osservato che poiché la retribuzione si pone in relazione sinallagmatica con l'attività lavorativa svolta (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V[^], sentenza n. 792/2015), a fronte di attività lavorative diverse ben può esservi una retribuzione diversa.

In buona sostanza, poiché in quei primi quattro anni i vincitori della seconda aliquota svolgono un servizio diverso da quelli della prima aliquota, legittimamente vengono retribuiti diversamente, in ragione del grado rivestito nella Forza Armata di assegnazione.

Sarebbe, peraltro, questa la ragione per la quale l'articolo 19 L. n. 226/2004 prevede che all'atto di immissione nei ruoli della Polizia di Stato vi sia la perdita del grado eventualmente conseguito nelle Forze Armate. Con il passaggio nella Polizia di Stato altri sono i compiti e altra è la retribuzione, mentre la posizione in ruolo rimane ancorata alla posizione in graduatoria di concorso, senza che possano assumere rilievo eventuali progressioni conseguite nel primo quadriennio.

Medesima conclusione si impone con riguardo alla pretesa equiparazione a fini previdenziali, posto che la misura dell'obbligo contributivo, così come di quello assistenziale, a carico di entrambe le parti del rapporto lavorativo è determinata in ragione dell'entità della retribuzione del lavoratore.

Decreto istituzione Commissione di studio per la revisione dei distintivi di qualifica del personale della Polizia di Stato

Sul nostro sito www.siulp.it trovate pubblicato il decreto del Capo della Polizia Pref. Franco Gabrielli per l'istituzione di una Commissione di studio per la revisione dei distintivi di qualifica del personale della Polizia di Stato.

La Commissione, a cui parteciperà un rappresentante del SIULP, sarà presieduta dal Vice Direttore Generale per l'attività di coordinamento e pianificazione delle Forze di Polizia e sarà composta anche da:

- a) un rappresentante titolare e un supplente della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato;
- b) un rappresentante titolare e un supplente della Direzione centrale per le risorse umane;
- c) un rappresentante titolare e un supplente dell'Ufficio per l'Amministrazione generale- Struttura di missione per l'attuazione dei ruoli della Polizia di Stato;

Nel decreto viene indicato un periodo di consultazione da parte del personale dal 1° dicembre 2017 al 30 gennaio 2018

Il termine dei lavori della Commissione è previsto per il 28 febbraio prevedendo l'impiego dei nuovi segni distintivi a decorrere dal 10 luglio 2018.

.....a proposito di ricorsi



Molti colleghi si sono rivolti a noi per capire l'opportunità di prendere parte ai numerosi ricorsi collettivi istruiti in questo periodo da studi legali o da comitati, per l'adesione ai quali sono richieste quote di partecipazione relativamente basse.

Lasciando in disparte la valutazione sul merito dei diritti che i ricorsi sono finalizzati a far valere, e sui più o meno fondati presupposti giuridici su cui si reggono, e fermo restando che la valutazione sull'adesione non può che essere rimessa al singolo interessato, riteniamo sia necessario richiamare l'attenzione sulle potenziali conseguenze del rigetto delle istanze azionate in giudizio.

Rispetto al recente passato sono infatti intervenute una serie di modifiche normative che, unitamente ad un mutato orientamento della giurisprudenza, impongono ai ricorrenti un atteggiamento improntato a maggior riflessività.

Passando in disamina i repertori si coglie infatti un radicale cambiamento di prospettiva soprattutto per quel che concerne la condanna alla rifusione delle spese legali in caso di soccombenza. Fino a qualche anno fa nei ricorsi in materia di lavoro contro la pubblica amministrazione era in effetti prassi consolidata quella di compensare le spese di lite tra le parti, per una sorta di implicito favor che veniva riconosciuto in capo ai lavoratori ricorrenti.

Questa preferenza è man mano sfumata nel momento in cui si è posta l'esigenza di contenere il contenzioso, che vedeva le Corti, soprattutto quelle dei TAR, sovraccaricate da ricorsi privi di oggettiva meritevolezza.

Quale primo fattore di dissuasione si è così innanzitutto introdotto il dovere di versare all'atto dell'avvio del ricorso il contributo unificato anche per le cause di lavoro, fino ad allora esenti da oneri fiscali, invertendo poi la tendenza di favore per i lavoratori, prevedendo con regolarità la condanna alle spese conseguenti alla soccombenza in causa.

L'entità delle condanne, soprattutto nei ricorsi collettivi, una volta ripartita tra i vari ricorrenti non raggiunge in genere somme rilevanti. Dalle cause esaminate pare di poter giungere alla conclusione che l'importo viene parametrato in relazione al numero dei ricorrenti, e che si aggira intorno ai 200 - 300 euro ciascuno.

Quindi in apparenza siamo a discutere di una somma non eccessiva, che rappresenta un rischio tutto sommato contenuto. Tuttavia sarebbe un errore pensare di avere a che fare con una rosa senza spine. Esiste infatti l'insidia sovente sottovalutata del vincolo di solidarietà passiva tra i ricorrenti. Questo significa che l'amministrazione può chiedere il recupero delle spese liquidate in sentenza chiedendole per l'intero ad uno solo dei ricorrenti. A questo punto il malcapitato di turno può vedersi costretto a pagare somme anche consistenti, nell'ordine di qualche migliaio di euro, dovendosi poi a sua volta preoccupare di andare alla ricerca di tutti gli altri ricorrenti per farsi pagare la quota dovuta da ciascuno di loro.

Possiamo in merito citare una recente pronuncia del TAR Lazio, la nr. 6147 del 24.5.2017, che ha rigettato il ricorso di una quindicina di funzionari proposto per il riconoscimento di emolumenti relativi al periodo di formazione presso l'Istituto Superiore di Polizia. Le spese di lite sono state liquidate in euro 2000,00 oltre agli accessori di legge, quindi complessivamente intorno ai 2500 euro, a fronte di una dozzina di ricorrenti. In questo caso, quindi, chi riceverà l'intimazione al pagamento delle spese non dovrebbe avere particolari difficoltà a rintracciare gli altri aderenti al ricorso per farsi corrispondere la singola quota.

La prospettiva cambia però radicalmente se i ricorrenti sono, come regolarmente accade, e come probabilmente avverrà anche nei ricorsi attualmente promossi, svariate decine, ove non centinaia, per giunta dispersi sul territorio nazionale.

Ecco perché oggi, diversamente dal passato, è raccomandabile una adeguata riflessione prima di avventurarsi in azioni collettive, soprattutto nei casi in cui le fondamenta giuridiche su cui si reggono le cause proposte non paiono essere particolarmente solide. Anche perché, nel caso in cui la lite azionata venisse valutata come temeraria, e cioè, in parole povere, come palesemente priva di fondamento, potrebbe essere disposta una condanna alle spese particolarmente afflittiva.

Fondazione Sicurezza e Libertà – da oggi online il nuovo portale per la formazione



La Fondazione, di cui il SIULP è il socio promotore, ha come suo scopo quello perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di promozione culturale attraverso iniziative di studio, ricerca e formazione nell'area giuridica, storica, economica e valoriale.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, a norma del proprio statuto, essa si propone di:

- rappresentare i soggetti che si occupano di sicurezza sociale;
- divulgare la cultura e la formazione alla legalità sul modello civile previsto dalla Legge 121/81 con la quale è stato riformato il sistema della sicurezza attraverso attività didattiche, di informazione e formazione, nel perseguimento dell'obiettivo del miglioramento del livello di sicurezza sociale, e della qualità della vita dei cittadini e dei territori;
- promuovere, sviluppare e qualificare la formazione, in tutte le forme possibili, sul piano culturale, etico e professionale, in particolare per gli appartenenti al Comparto Sicurezza;
- essere punto di riferimento per Enti pubblici e privati, aziende e cittadini, tramite l'istituzione di corsi di formazione, promozione di convegni, seminari ovvero operando qualsiasi genere di azione di informazione in ordine alle tematiche riguardanti la sicurezza.

Si tratta, dunque, di un importante braccio operativo che permetterà di reperire ed impiegare ulteriori energie e risorse che concorreranno all'emancipazione della categoria ed alla costruzione di una nuova ed avanzata cultura della sicurezza operando nel sociale ed aumentando le potenzialità di integrazione sociale e culturale della categoria. Il tutto anche per creare migliori condizioni per accogliere favorevolmente le istanze dei poliziotti.

Attraverso la Fondazione Sicurezza e Libertà i colleghi e tutti gli appartenenti ai Comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, potranno beneficiare di apposite convenzioni per la frequenza di Corsi di laurea triennali e magistrali nonché per Master universitari.

www.sicurezzaeliberta.it

Indennità autostradale e altre indennità per gli Uffici delle Specialità della Polizia di Stato

In merito allo stato attuale e di previsione dei pagamenti delle indennità in oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato quanto segue:

Indennità autostradale: il C.E.N.A.P.S. ha provveduto all'inserimento delle competenze per il periodo da novembre 2015 ad aprile 2016 sul portale NOIPA il pagamento che avverrà nella prossima mensilità di ottobre;

Indennità postale: le competenze spettanti al personale della Polizia Postale verranno inserite sul portale NOIPA nella prossima mensilità di ottobre per l'inserimento sul cedolino di novembre prossimo;

Indennità ferroviaria: la liquidazione dell'indennità ferroviaria, sarà possibile non appena il Ministero dell'Economia e delle Finanze accrediterà i fondi sul pertinente capitolo di spesa.

Accesso civico generalizzato: la circolare per l'attuazione del FOIA

È stata pubblicata sulla G.U. n. 162 del 13 luglio 2017 la circolare 30 maggio 2017, n. 2 della Presidenza Del Consiglio Dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica recante "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)".

In particolare, la stessa precisa che il D.lgs 25 maggio 2016, n. 97, di modifica del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, ha introdotto l'istituto dell'accesso civico «generalizzato», che attribuisce a «chiunque» il «diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (...), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis» (art. 5, c. 2, D.lgs n. 33/2013).

Dal 23 dicembre 2016, chiunque può far valere questo diritto nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati all'art. 2-bis del D.lgs n. 33/2013.

Con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) ha adottato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs n. 33/2013, le «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico». Questo documento fornisce una prima serie di indicazioni, riguardanti prevalentemente le esclusioni e i limiti all'accesso civico generalizzato disciplinati dall'art. 5-bis, commi 1-3, del D.lgs n. 33/2013.

Tuttavia, la successiva pratica applicativa ha evidenziato la necessità di fornire, alle amministrazioni, ulteriori chiarimenti operativi, riguardanti il rapporto con i cittadini e la dimensione organizzativa e procedurale interna.

Pertanto, al fine di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina sull'accesso civico generalizzato, il Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) e nell'esercizio della sua funzione generale di «coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi» (art. 27, n. 3, legge n. 93 del 1983), ha adottato la circolare che ci occupa.

Le raccomandazioni operative riguardano i seguenti profili:

- le modalità di presentazione della richiesta;
- gli uffici competenti;
- i tempi di decisione;
- i contro-interessati;
- i rifiuti non consentiti;
- il dialogo con i richiedenti;
- il registro degli accessi.

Copia della circolare è visionabile nella apposita sezione del nostro sito all'indirizzo www.siulp.it

Congedo straordinario biennale per assistenza – modifiche normative

L'art. 45, comma 16, del D.lgs 29 maggio 2017, n. 95, concernente le disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ha introdotto novità nella disciplina del congedo straordinario retribuito ex art. 42, commi 5 e ss. Del D.lgs n. 151 del 2001 prevedendo che: "i periodi di congedo straordinario concessi a decorrere dal 1 gennaio 2017 al personale di cui al presente decreto ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.lgs 26 marzo 2001, n.151, sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera".

Alla luce di tale disposizione il Dipartimento della P.S. ha evidenziato che per espressa previsione normativa, la disposizione in esame decorre da 1 gennaio 2017. (circ. 333.A/9806.G.3.1/7192-2017 del 22 settembre 2017)



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it



CESSIONE DEL QUINTO

PRESTITO CON DELEGA

PRESTITI PERSONALI

PRESTITI PENSIONATI

EUROCQS CARD

IN CONVENZIONE
CON IL **SIULP**



ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146

• Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

I NOSTRI AGENTI A:

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A. sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc. P. IVA n. 07301791003 iscritta al Tribunale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, presso del registro 106 e reg. trib. di Roma n. 07323 e al n. 0082032007 del R2 (ex SAGS), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo descrittivo "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs SpA, oltre ad erogare direttamente finanziamenti, nel subordine di vari prodotti Consob del credito, Prestito con delega di pagamento, Prestiti personali presso la clientela, opera anche in qualità di distributore per conto di altre banche e/o intermediari finanziari (Banco SpA, Acanto SpA, Sanbanco Consumer Service SpA, Compas SpA, Bb Banca, Unicredit SpA), i quali, in tale veste così, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



EUROCQS
FINANZIAMENTI